

# **BVGer D-1094/2022 vom 16. März 2022**

Bundesverwaltungsgericht, 2022-03-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-1094\\_2022](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-1094_2022)

FR: TAF D-1094/2022 du 16 mars 2022

IT: TAF D-1094/2022 del 16 marzo 2022

## **Regeste**

Asilo ed allontanamento

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il ricorso è respinto.

### **E. 2**

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

### **E. 3**

Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

### **E. 4**

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:

### **E. 7**

marzo 2022 consid. 9.3.1, E-4484/2021 del 22 febbraio 2022 con- sid. 8.4.1, D-3524/2021 del 18 febbraio 2022, E-1780/2020 del 1° otto- bre 2021 consid. 8.3.1), che tale giurisprudenza, non risulta essere posta in discussione neppure dalle argomentazioni e fonti citate nel ricorso dall'insorgente, e pertanto rimane del tutto di attualità, che in tal senso, essendosi la SEM riferita correttamente nell'argomenta- zione presentata nella decisione avversata, alla tutt'ora attuale giurispru- denza del Tribunale in rapporto alla regione d'origine dell'insorgente (cfr. p.to III, pag. 6 della decisione impugnata), non si intravede nel provvedi- mento avversato alcun accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridi- camente rilevanti, in particolare attinente la situazione di sicurezza pre- sente nell'G.\_\_\_\_\_, che richiederebbero degli ulteriori atti istruttori o ac- certamenti, passando il caso alla procedura ampliata (cfr. art. 26d LAsi), così come proposto in modo generico dall'insorgente nel suo gravame (cfr. p.to 3, pag. 7 e p.to 5, pag. 9), che neppure i video presenti nella chiavetta USB (cfr. sub doc. 4), inoltrata dal ricorrente quale nuovo mezzo di prova in fase ricorsuale, sono atti a ribaltare la conclusione del Tribunale surriferita; che, per quanto attiene i video di esplosioni e di aerei che attraversano il cielo, si osserva inoltre come per gli stessi non viene indicato né il luogo né la data, dove rispetti- vamente in cui i medesimi sarebbero stati girati, e quindi potrebbero riferirsi a qualsiasi contesto, che dal canto suo il ricorrente ha vissuto dalla nascita e fino al suo espatrio a C.\_\_\_\_\_, nel

distretto di D.\_\_\_\_\_, in provincia di E.\_\_\_\_\_; che secondo i suoi asseriti, egli dispone nel suo Paese d'origine del suo nucleo

D-1094/2022 Pagina 10 familiare composto dai genitori e da (...) sorelle, (...) delle quali sarebbero sposate (cfr. atto n. 24/11, D13 segg., pag. 3 seg.), come pure di altri zie e zii tutti viventi nella provincia di E.\_\_\_\_\_ (cfr. atto n. 24/11, D35 seg., pag. 4); che in tal senso, si può partire dal presupposto che il ricorrente nel suo paese d'origine, dispone di una sufficiente rete sociale, sulla quale, nel caso di necessità, potrà contare, che le allegate difficoltà economiche della sua famiglia (cfr. atto n. 24/11, D38 segg., pag. 4 seg.), ribadite anche nel suo ricorso, risultano contrastare con altri elementi, quali il fatto che il padre lavorerebbe negli (...) come (...) e che avrebbe finanziato il suo viaggio d'espatrio (cfr. atto n. 24/11, D37, pag. 4), come pure che il ricorrente non ha mai effettuato alcuna attività lavorativa, malgrado l'abbandono della scuola, che ha potuto comunque adempiere fino al (...) anno (cfr. atto n. 24/11, D21 segg., pag. 3 seg.); indizi che dimostrano una certa disponibilità finanziaria da parte della famiglia del ricorrente, che alla luce di quanto sopra, l'insorgente non si ritroverà comunque in una situazione d'indigenza tale da non poter coprire i suoi bisogni fondamentali, potendo peraltro, in caso di necessità, oltreché contare sui familiari pure presenti nella sua regione, anche sui parenti che risiedono in M.\_\_\_\_\_ (cfr. atti n. 13/10, p.to 3.01, pag. 4; 24/11, D42 segg., pag. 5), che inoltre, il ricorrente è giovane e risulta godere di ottima salute (cfr. atti SEM n. 16/2; 22/2; 24/11, D4, pag. 2), non avendo peraltro preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2), nonché dispone di una buona scolarizzazione, che, riassumendo, non si ravvisa alcun aspetto che faccia concludere che il ricorrente, nel caso di un suo rientro nel paese d'origine, per dei motivi personali dal profilo economico, sociale o valetudinario, verrebbe a trovarsi in una situazione di emergenza esistenziale, che in considerazione di quanto precede, l'esecuzione del suo allontanamento, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), che infine, nemmeno risultano esservi impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), il ricorrente essendo tenuto a collaborare all'ottenimento

D-1094/2022 Pagina 11 dei documenti di viaggio che gli permettano di ritornare nel suo paese d'origine (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12), che il contesto legato alla pandemia da coronavirus (detto anche Covid-19) non è, per il suo carattere temporaneo, di natura tale da porre in discussione le conclusioni che precedono; che se dovesse, nel caso di specie, ritardare momentaneamente l'esecuzione dell'allontanamento, questa interverrebbe necessariamente più tardi, in tempi appropriati (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale D-3524/2021 con ulteriori rif. cit., D-5674/2021 del 10 gennaio 2022 consid. 9.6), che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale

amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

D-1094/2022 Pagina 12 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.